



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE

ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

Divisione III – Vigilanza sulla pianificazione della gestione dei
rifiuti, sull'attività dei consorzi e tracciabilità

Confindustria
confindustria@pec.confindustria.it

OGGETTO: Tavolo di confronto 3 luglio 2026 – Riscontro.

Con riferimento al tavolo di confronto tenutosi il 3 luglio 2026 in videocollegamento, si riportano di seguito i riscontri alle richieste di chiarimento affrontate nel corso del suddetto incontro.

Quesito 1. FIR Digitale: modifica delle informazioni dopo la partenza

Si rappresenta che la richiesta è stata presa in considerazione al fine di valutare eventuali impatti sulla tracciabilità dei rifiuti ed implicazioni a carattere normativo. Giova segnalare che, nel caso in cui si rilevino errori nel FIR digitale, è possibile annullare la firma appena apposta utilizzando la funzione di “rollback” (ripristino), consentendo così la modifica dei dati appena inseriti. La revoca della firma deve avvenire entro 15 minuti dall'apposizione stessa. Il rollback è disponibile sia in area Operatori che tramite APP RENTRI FIR Digitale o ancora tramite API RENTRI.

Si evidenzia che non è possibile revocare la firma apposta da altri Operatori. Si rimanda alla consultazione della scheda informativa “[Come annullare una firma apposta sul FIR Digitale](#)”, pubblicata nella sezione [supporto](#) del portale [RENTRI](#).

Inoltre, si segnala che, come condiviso nel corso del tavolo di confronto del 3 luglio 2026, è stata presa in considerazione la proposta di prolungamento della durata attualmente prevista per il rollback, al fine di valutare eventuali impatti sulla tracciabilità dei rifiuti, nella logica di impedire un uso improprio di tale funzionalità.

Quesito 2. FIR Digitale: Annullamento

In riferimento a tale osservazione, si richiama quanto già rappresentato al quesito 1.

Inoltre, al fine di consentire una valutazione puntuale della questione prospettata, si ritiene opportuno che codesta Associazione rappresenti le specifiche casistiche ritenute meritevoli di approfondimento. All'esito della relativa valutazione, qualora le fattispecie rappresentate risultino accoglibili, potrà essere valutata l'eventuale implementazione del sistema, tenendo in considerazione, altresì, la necessaria eventuale modifica della norma primaria

Quesito 3. FIR Digitale: rifiuti in attesa di “verifica analitica”

ID Utente: 499
ID Documento: ECB-03-499_2026-0009
Data stesura: 17/07/2026



In riferimento all'osservazione formulata, si confermano i contenuti della Scheda informativa "[Compilazione del campo in attesa di verifica analitica](#)", aggiornata in data 19 maggio 2026 che si riporta di seguito per pronta consultazione:

“Come indicato nelle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, il campo “In attesa di verifica analitica” va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi. Le verifiche analitiche sono effettuate successivamente all'arrivo del carico e alla sottoscrizione del FIR da parte del destinatario. Per le modalità di gestione del rifiuto "in attesa di verifica analitica", si rimanda alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di destinazione.”

Ciò premesso, la richiesta formulata è stata presa in considerazione e sarà oggetto di approfondimento al fine di un'eventuale integrazione della stessa.

Si segnala, inoltre, che sulla tematica in esame è attualmente in corso un confronto con ISPRA.

Quesiti a carattere normativo. Gestione RENTRI per le imprese operanti con AIA che ricevono e utilizzano all'interno della propria installazione rifiuti in conformità all'art. 216, comma 8-septies del TUA - Gestione dei rifiuti prodotti presso terzi - Indirizzi per la corretta indicazione di “rifiuto urbano” o “rifiuti speciale” nei nuovi modelli di registro cronologico e di FIR - Corretta procedura per la gestione dello spandimento fanghi in agricoltura.

In riferimento alle tematiche rappresentate, si conferma quanto già illustrato nel corso del tavolo di confronto del 3 luglio 2026, evidenziando che le questioni attinenti a profili di carattere normativo sono attualmente oggetto di approfondimento istruttorio e, per alcune di esse, di coinvolgimento di ISPRA, al fine di valutare gli eventuali interventi che dovessero rendersi necessari, nel rispetto del quadro normativo vigente. Gli esiti dei predetti approfondimenti saranno resi noti al termine del relativo procedimento istruttorio.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,

IL DIRIGENTE

Avv. Pietro Cucumile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005)